

*Reg. 1259 del 2010: si all'applicazione della legge svedese in Italia*

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 10 febbraio 2015 (Est. G. Buffone)

**Controversia instaurata congiuntamente dai coniugi per ottenere pronuncia di divorzio diretto – Richiesta di applicazione della legge svedese – Possibilità di soddisfare, nel territorio italiano, le condizioni previste dalla legge di altro Stato ai fini del divorzio – Sussiste – Cd. periodo di riflessione**

*In virtù dell'accordo dei coniugi, concluso ai sensi del regolamento n. 1259 del 2010, il giudice italiano può emettere pronuncia divorzile diretta, in assenza di preventiva separazione, anche là dove l'applicazione della normativa straniera preveda, quale condicio sine qua non per l'accesso allo scioglimento del matrimonio, un cd. periodo di riflessione.*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

vista l'istanza telematica del 4 febbraio 2015, con cui i coniugi richiedono di differire l'udienza, di almeno sei mesi,

osserva

... (cittadina italiana ...) e ... (cittadino svedese) – residenti in Milano, luogo dell'ultima residenza della famiglia - hanno presentato in data ... gennaio 2015, ricorso volto ad ottenere pronuncia divorzile, allegando di avere contratto matrimonio in ..., il ... 2004. Unitamente alla domanda congiunta, hanno allegato un accordo sulla legge applicabile, con elezione del diritto svedese. Hanno pure prodotto la normativa svedese di riferimento (Swedish Marriage Code). Sulla scorta della citata normativa, i coniugi possono ottenere pronuncia diretta di divorzio, senza la preventiva separazione; in caso di figli minori, tuttavia, dopo la presentazione del ricorso, devono beneficiare – quale condizione dell'azione – di un periodo di “riflessione” di almeno sei mesi (che decorre dal deposito della domanda). Questo tribunale, su ricorso delle parti ha fissato udienza a due mesi dal deposito del ricorso. Da qui l'istanza del 4.2.2015.

L'istanza merita accoglimento.

Sussiste la giurisdizione di questo Tribunale, sia sotto l'aspetto dello status, sia sotto l'aspetto dei rapporti genitoriali, avendo entrambi i coniugi residenza in Milano e avendo in Italia celebrato, peraltro, il matrimonio. Inoltre, i minori nati dall'unione (..., 2007 e ..., 2005) sono entrambi con residenza abituale (ed anagrafica) in Milano.

Può essere applicata la legge svedese.

L'accordo delle parti, stipulato al fine di scegliere la legge applicabile al giudizio (art. 5, Reg. UE n. 1259/2010), costituisce un negozio processuale (Trib. Milano, sez. IX civ., 5 - 10 febbraio 2014) e, conseguentemente, può essere contenuto, come nel caso di specie, nello stesso atto introduttivo del giudizio. Nell'ipotesi di specie, i coniugi hanno scelto la legge svedese, in quanto il marito gode di cittadinanza della Svezia (art. 5, lett. C Reg. cit.).

La norma di cui si chiede l'applicazione prevede un cd. "*periodo di riflessione*", istituto che, ormai, nemmeno è sconosciuto all'Ordinamento italiano: infatti, l'art. 12 del d.l. 132/2014 (conv. in L. 162/2014), introducendo l'istituto della separazione consensuale e del divorzio su domanda congiunta, dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile, prevede che questi, ricevuta la domanda dei partners, fissi la loro comparizione solo dopo almeno 30 giorni affinché i coniugi profittino di questo lasso temporale per decidere se "confermare" la decisione e gli accordi. L'istituto del "periodo di riflessione", dunque, onde fugare ogni dubbio, non contrasta certo con «l'ordine pubblico del foro» (v. art. 12 Reg. cit.).

Va, poi, chiarito che non osta all'applicazione del diritto svedese, il fatto che la disposizione di cui si chiede in questa sede l'esecuzione, riguardi, in realtà, aspetti «del processo» e, dunque, non afferisca, in senso stretto, al diritto positivo sostanziale. Infatti, dove, come nel caso di specie, la norma di altro Ordinamento che incide sul procedimento italiano (nel caso di specie: sul tempo del processo) regoli aspetti della procedura che sono nella (pur limitata) disponibilità dei litiganti, è la volontà delle parti (e non già l'applicazione di una norma straniera) a provocare l'atto giudiziale di adeguamento. In altri termini: nel caso di specie, più che applicare la norma straniera, si tratta di accogliere la richiesta di rinvio, secondo la legge italiana, motivata dall'esigenza di munire i litiganti di una circostanza fattuale che soddisfa una condizione dell'azione prevista dalla normativa applicabile al divorzio.

Per Questi Motivi

Accoglie la richiesta di rinvio,

Differisce il processo all'udienza del: 16 settembre 2015,.....

*Si comunicati*

Così deciso in Milano, in data 10 febbraio 2015  
il Giudice  
Dott. Giuseppe Buffone